Corte d' Appello di Bari

Sezione Civile Famiglia e Minori

DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE MISTA - SCRITTA ED IN PRESENZA - UDIENZA DEL 9 OTTOBRE 2020

Il Presidente

Visto l'art. 221 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, S.O. n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (in (G.U., Serie Generale n. 180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25), in vigore dal 19/7/2020, avente ad oggetto "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
visto l'art. 221, commi 2-10, della legge n. 77/2020 cit.;
considerato che:

- il comma 2 del citato art. 221 prevede che, tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applichino le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10;

rilevato che ai successivi commi è previsto che:
"4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte ed assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni.

Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico";

- rilevato che, considerata l'assenza, presso questa Corte, della strumentazione idonea alla trattazione di udienze da remoto, tale modalità, come prevista dai commi 6 e 7 dell'art. 221 l. cit., non può, allo stato, essere attuata, mentre è possibile lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

ritenuto di fare applicazione della normativa richiamata, limitatamente alla trattazione cartolare con modalità telematica, di tutte le cause fissate per le udienze del 9/10/2020, e per le altre successive udienze che si terranno fino al 31/10/2020**, eccetto le cause minorili, quelle chiamate per il giuramento del C.T.U., quelle fissate per l'espletamento di prove orali, ed altre singolarmente indicate, di cui si dirà oltre, in relazione alle quali, dato il loro numero assai limitato, è possibile la trattazione "in presenza";**

ritenuto che:

a) le prossime udienze di settembre e ottobre, con riguardo alle cause soggette al rito dei procedimenti ordinari di cognizione, siano trattate, senza la presenza fisica delle parti e del Giudice, mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
b) la peculiarità del rito in camera di consiglio impone di adattare lo schema della trattazione scritta alla specificità proprio di detto rito;
c) invero, in detti procedimenti, non è stabilito né dalla legge, né, tantomeno, dai decreti presidenziali di fissazione dell'udienza di trattazione dell'affare, un termine anteriore all'udienza, entro cui il reclamato - resistente deve costituirsi, sì che, assai spesso, detta parte si costituisce all'udienza;
d) in considerazione delle peculiarità cui si è fatto cenno, poiché la costituzione del reclamato – resistente è un atto del tutto diverso e distinto dalle note scritte assegnate alle parti, occorre consentire ad esse di esplicare il diritto di difesa;
e) fino a quando non siano scaduti i termini per la costituzione (e cioè, entro l'udienza fissata per la trattazione), nessuna comunicazione può essere fatta dalla cancelleria "alle parti", del provvedimento che assegna a queste i termini anteriori all'udienza, per il deposito delle note scritte;
f) nei procedimenti camerali, i termini per il deposito delle note scritte, non può che decorrere dalla data dell'udienza;

g) quanto alle cause iscritte sul ruolo contenzioso civile, saranno trattate con modalità cartolare — telematica (cd. trattazione in forma scritta) solo quelle relative a cause mature per la decisione;
h) invece - quanto alle cause iscritte sul ruolo di volontaria giurisdizione, soggette al rito dei procedimenti in camera di consiglio - esse saranno trattate con modalità cartolare, nei sensi e modi sotto indicati;

DISPONE

che tutte le cause fissate per l'udienza del 9/10/2020, - eccetto quelle minorili, quelle chiamate per il giuramento del C.T.U., quelle fissate per l'espletamento di prove orali, ed altre, sotto indicate, da trattarsi, in presenza - si svolgano, mediante trattazione scritta, *in absentia*, come segue:

- **A) PROCEDIMENTI CAMERALI EX ARTT. 737 e ss. c.p.c.;** le cause verranno trattate con "trattazione cartolare" cui le parti non dovranno fisicamente partecipare e la presenza dei procuratori all'udienza sarà assicurata dal solo scambio e de osito telematico di istanza di trattazione scritta da effettuarsi sino al giorno dell'udienza- all'esito della quale, previa verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, il Collegio emetterà i provvedimenti conseguenti (in rito o decisori), ovvero, nel caso di costituzione della parte reclamata — resistente, provvederà ad assegnare, alla parte ricorrente, il termine di 10 giorni per prendere posizione sulle difese svolte dal resistente riservando la decisione all'esito della scadenza del termine così assegnato;

DISPONE

che, a prescindere dalla costituzione delle parti, se nessuna di esse avanzerà istanza di trattazione scritta, sarà dichiarato il non luogo a provvedere:

- **B) CAUSE CIVILI CONTENZIOSE**

DISPONE

che dette cause, si svolgano mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti eventuali istanze e le conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

alle parti termine sino al giorno prima di detta udienza per il deposito telematico delle predette note scritte; nell'ipotesi in cui nessuna delle parti presenti le note scritte, si farà applicazione, a seconda dei casi, dell'art. 181, 309, 0 348 c.p.c., secondo le regole ordinarie;

NONCHE'

con riferimento a tutte le cause da trattare cartolarmente, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

DISPONE

altresì che, in tutte le cause nelle quali è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, ove il predetto parere non sia stato, al momento della riserva della causa per la decisione, già inviato telematicamente dal Sig. Procuratore Generale, esso debba essere acquisito, mediante deposito telematico da parte del Sostituto Procuratore Generale, entro 10 giorni dall'assunzione in riserva della causa;

Udienza 9 ottobre 2020 – cause minorili ed altre cause da trattare "in presenza":

- **1) R.G.V.G. n. 1091/2019, relatore Pres. LABELLARTE: ore 9,20;**
- **2) R.G.V.G. n. 1092/2019, relatore Pres. LABELLARTE: ore 9,40;**
- **3) R.G.V.G. n. 201/2017, relatore Pres. LABELLARTE: ore 10.00;**
- **4) R.G.V.G. n. 693/2019, relatore Cons. CASO: ore 10,20;**

- **5) R.G.V.G. n. 225/2020, relatore Cons. MANZIONNA: ore 10,40;**
- **6) R.G.V.G. n. 1808/2018, relatore Cons. CALVANESE: ore 11,00;**
- **7) R.G.V.G. nn.: 423 e 424/2019; relatore Avv. DINISI: ore 11,20;**
- **8) R.G.V.G. n. 1587/2019, relatore Avv. CAPASSO: ore 11,40;**
- **9) R.G.V.G. n. 1631/2019, relatore Avv. CAPASSO: ore 12,00;**
- **10) R.G.V.G. n. 1189/19, relatore Avv. CAPASSO: ore 12,20;**
- **11) R.G.V.G. n. 931/19, relatore Avv. CAPASSO: ore 12,40;**
- **12) R.G.V.G. n. 722/2019, relatore Avv. CAPASSO, per giuramento C.T.U. ore 13,00;**
- **13) R.G.V.G. 1729/2019, relatore Avv. DI FONSO: ore 13.20;**
- **14) R.G.V.G. n. 638/2019, relatore Cons. CALVANESE, per prova testimoniale, ore 13.40;**
- **15) R.G.V.G. n. 319/2020 (oggetto: rinuncia all'impugnazione), relatore Avv. DINISI: ore 14,00;**

DISPONE

che dette cause, in presenza, siano trattate secondo gli orari sopra indicati, e con

le modalità e prescrizioni di cui al decreto n. 287 del 5/5/2020, del Sig. Presidente

di questa Corte;

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento

e per l'inserimento nello storico del fascicolo informatico dell'annotazione "trattazione

scritta", ex art. 221 della legge n. 77 del 2020, per le cause da trattare con le predette

modalità.

Dispone, altresì, che il presente provvedimento sia comunicato al Sig. Presidente della

Corte, al Sig. Presidente Coordinatore del settore civile al Sig. Procuratore Generale e

che esso sia trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Bari — che ne curerà, a sua volta, la

trasmissione agli altri ordini professionali del Distretto — per la pubblicazione sul sito

web di detto Ordine, invitandolo ad informare i propri iscritti del deposito, mediante il

mezzo telematico più celere, in uso presso l'Ordine stesso.

Dispone altresì che il presente sia comunicato per la pubblicazione anche sul sito

ufficiale web della Corte di Appello di Bari.

Bari, 7/09/2020

Il Presidente della Sezione

Filippo Labellarte

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, 07/09/20
(dr.ssa Mariella RICCO)